



PROGRAMMA ERASMUS+  
BORSA DI MOBILITÀ AI FINI DI STUDIO  
A.A.2016 / 2017 - ACCORDO

Fra

L'Università degli studi di Napoli Federico II - I NAPOLI01- Corso Umberto I n. 40 bis - 80138 Napoli  
tel. +39-081-2537579/101/107108/554 fax +39-081-2537110 mail: international@unina.it  
in prosieguo denominata "Università", rappresentata dal Rettore prof. Gaetano MANFREDI

e

il sig.: - Codice Fiscale:

Nato a : il:

Indirizzo: .

Numeri di telefono: , Indirizzo di posta elettronica:

Iscritto al corso di laurea in Anno di Corso: - Matricola n°:

in prosieguo denominato/a lo Studente

Lo studente gode di un contributo finanziario con fondi dell'Unione europea.

Il contributo finanziario può inoltre includere :

- un contributo finanziario per bisogni speciali
- un contributo finanziario per studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate

- Codice IBAN del conto, di cui lo studente è intestatario o cointestatario, su cui accreditare il contributo:

#### HANNO CONCORDATO

Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d'ora in avanti denominato "l'Accordo"):

Allegato I Learning Agreement for studies concordato tra l'Istituto di appartenenza, l'Istituto ospitante e lo studente

Allegato II Condizioni Generali

Allegato III Modulo "Certificate of attendance"

Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati

Per l'Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.

#### CONDIZIONI SPECIALI

##### ARTICOLO 1 - SCOPO DEL CONTRIBUTO

1.1 L'Università erogherà il contributo finanziario dell'Unione europea allo studente per intraprendere una mobilità ERASMUS a fini di studio nell'ambito del Programma Erasmus+.

1.2 Lo studente accetta il contributo nell'ammontare specificato nell'Articolo 3.1. e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di studio come descritto nell'Allegato I.

1.3 Qualsiasi modifica o integrazione all'Accordo dovrà essere fatta per iscritto, con una notifica formale allo studente inoltrata tramite posta oppure tramite mail, all'indirizzo email su indicato.

##### ARTICOLO 2 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ

2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.

2.2 Lo studente si impegna a seguire un periodo di studi all'estero dal al presso , per svolgere le attività concordate con il docente Promotore dello scambio prof. e riportate nel learning agreement (area disciplinare - 041 Business and administration). La data di inizio della mobilità deve coincidere con il primo giorno in cui lo studente deve essere presente presso l'Istituto ospitante, la data di fine della mobilità dovrà coincidere con l'ultimo giorno del periodo di mobilità e coinciderà con l'ultimo giorno in cui lo studente dovrà essere presente presso l'istituto ospitante.

2.3 Lo studente percepisce una borsa finanziata dall'Unione europea per giorni.



2.4 L'intera durata del periodo di mobilità, incluso il periodo di mobilità eventualmente già effettuato all'estero nell'ambito del Lifelong Learning Programme/ERASMUS+, non potrà essere superiore a 12 mesi per ciclo di studio (24 mesi per i corsi a ciclo unico).

2.5 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine della mobilità stessa.

2.6 L'Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero (Certificate of attendance, Transcript of Records o qualunque altra dichiarazione allegata a tali documenti) dovranno debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.

### ARTICOLO 3 - FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ

3.1 Il contributo dell'Unione europea per la mobilità è pari ad Euro corrispondente ad Euro per giorni.

3.2 L'ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei giorni/mesi di mobilità come specificati nell'Articolo 2.3, moltiplicato per l'importo giornaliero/mensile da applicarsi in base al Paese di destinazione (€ 230,00/mese oppure €280,00/mese). In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni nel mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile. La durata del periodo Erasmus è calcolata secondo l'anno commerciale di 360 giorni; pertanto ogni mese, indipendentemente dalla sua durata, è considerato di 30 giorni. Lo studente è tenuto a restituire l'importo ricevuto e relativo a quei giorni non documentati dal Certificate of attendance.

3.3 Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dallo studente.

3.4 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell'Unione Europea.

3.5 Eccetto quanto specificato all'Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dallo studente è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento incluse le entrate/compensi che lo studente potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché lo studente svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.

3.6 Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora lo studente non rispetti i termini del presente Accordo. In particolare lo studente dovrà superare/portare a termine con successo almeno una delle attività previste nel learning agreement (esami, tirocinio, lavoro di tesi) per ogni semestre trascorso all'estero. In caso contrario dovrà restituire l'intera borsa di studio se già percepita. Farà fede quanto indicato nel Transcript of Records o in alternativa per il tirocinio ed il lavoro di tesi quanto attestato dal docente che ha seguito le attività svolte dallo studente.

3.7 Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso totale dei fondi dell'Unione europea quando lo studente non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell'Allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all'Università e accettato dall'Agenzia Nazionale.

3.8 Al termine del periodo di studi all'estero lo studente riceverà un'integrazione alla borsa europea da parte dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e, qualora erogati, da fondi MIUR per la mobilità internazionale.

### ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

4.1 Entro 30 giorni dalla firma dell'Accordo da entrambe le parti, e comunque non oltre la data di inizio del periodo di mobilità o a seguito di ricevuta di conferma dell'arrivo, lo studente riceve un finanziamento pari al 100% dell'ammontare del contributo specificato nell'art. 3. Un ritardo nell'erogazione del finanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora lo studente invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l'Istituto di appartenenza.

4.2 L'invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta dello studente per il pagamento del contributo di Ateneo e dei contributi ministeriali per la mobilità internazionale di cui all'art. 3.8.

### ARTICOLO 5 - COPERTURA ASSICURATIVA

5.1 La copertura sanitaria durante il soggiorno all'estero nei Paesi dell'Unione Europea di cittadini italiani, è garantita, con l'eccezione della Turchia, dal possesso della Tessera Sanitaria Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), che permette una copertura sanitaria limitata alle cure necessarie. Lo studente può in ogni caso avvalersi di un'assicurazione integrativa privata.

5.2 Lo studente è coperto sugli infortuni accaduti nello svolgimento delle attività didattiche dalla polizza UNIPOL Assicurazioni S.p.A. n. 05855101092.57 e dalla polizza RCT Reale Mutua n. 2014/03/2207799.

### ARTICOLO 6 - SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE

6.1 Allo studente sarà richiesta una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità se la lingua di apprendimento del periodo svolto all'estero è tra le seguenti:

- INGLESE
- FRANCESE
- TEDESCO
- SPAGNOLO
- OLANDESE

o ogniqualvolta sia stato così concordato con l'Università, fatta eccezione per i madrelingua. Lo studente dovrà informare



tempestivamente l'Università lì dove sia impossibilitato a sottoporsi alla verifica online.

6.2 Lo studente seguirà il corso di lingua online indicato al punto 6.1 ai fini della preparazione per il periodo di mobilità all'estero, usufruendo della licenza. Lo studente dovrà informare tempestivamente l'Università nel caso in cui sia impossibilitato a seguire il corso online.

#### ARTICOLO 7 - RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)

7.1 Lo studente, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quegli studenti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.

7.2 Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato allo studente per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.

#### ARTICOLO 8 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL RIENTRO

Lo studente si impegna a presentarsi presso l'Ufficio Relazioni Internazionali dell'Università, entro 7 giorni dalla data del termine del periodo di studi all'estero per consegnare:

1. Certificate of attendance (all.to III), debitamente firmato dall'Università ospitante, che confermi il periodo di studio svolto (con l'indicazione esatta della data di inizio e di fine dell'attività);
2. Certificato degli esami sostenuti (transcript of records) e/o delle attività svolte;
3. Copia del Learning Agreement sottoscritto dallo studente, dall'Istituto di appartenenza e dall'Istituto ospitante.

#### ARTICOLO 9 - LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana. Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Università e lo studente in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

#### ARTICOLO 10 - DICHIARAZIONI

a. Lo/a lo Studente \_\_\_\_\_, inoltre, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del TU approvato con DPR 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che il proprio status di studente di CdL, di Scuola di Specializzazione o di Dottorato non subirà nel corso del periodo di studi all'estero alcuna modifica (ossia non consegnerà il titolo finale - Laurea, Specializzazione, Dottorato).

b. Dichiara, inoltre, di avere preso visione della modulistica predisposta dall'Ufficio Relazioni Internazionali e degli allegati al presente accordo.

c. Per lo scambio di informazioni utili con altri studenti Erasmus, il sottoscritto **NON AUTORIZZA** l'Ufficio a fornire i suoi recapiti personali agli studenti che ne facciano richiesta.

lo Studente

**Firma** \_\_\_\_\_

Napoli, li \_\_\_\_\_

**Per L'Università'**

Il Capo Ufficio Relazioni Internazionali

FERNANDA NICOTERA